

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 1996**

recante modalità di gestione, per il 1996, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali e multilaterali dell'Uruguay Round (*), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (*), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (*), prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originarie della Bulgaria;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate nell'ambito di tale contingente è stato ridotto al 20 % per il secondo semestre 1995 a norma del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio (*); che tale riduzione è stata prorogata al 1996 dal regolamento (CE) n. 3066/95 e che occorre quindi applicare questo miglioramento della concessione per il 1996;

considerando che in seguito alla proroga suddetta e per maggiore chiarezza è opportuno sostituire con un nuovo regolamento, a partire dal 1° gennaio 1996, il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, recante modalità di gestione di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, previsto dall'accordo intermedio sul

commercio e sulle misure di accompagnamento con la Bulgaria (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (*), pur riprendendone le modalità di gestione e le altre modalità di applicazione;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto regime sia fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria, che beneficiano per il 1996 di un contingente tariffario a prelievo ridotto a norma dell'accordo europeo concluso con la Bulgaria e a norma del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

L'aliquota del dazio applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati sono indicati in allegato.

(*) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(*) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(*) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 2.

(*) GU n. L 358 del 31. 12. 1994.

(*) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

(*) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.

(*) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.